

Schemi esemplificativi di interventi di sopraelevazione e ampliamento

In riferimento all'art. 14 "Sopraelevazioni, ampliamenti e strutture compenetranti", di seguito si riportano alcuni esempi applicativi per la definizione di intervento, su una costruzione esistente, di "sopraelevazione", ai fini dell'applicazione del paragrafo 8.4.1 lettera a) delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008 (NTC 2008) e per le procedure di autorizzazione di cui all'art. 90 del DPR 380/2001 (art. 7, comma 2, lettera d) della LR 28/2011) o di "ampliamento" ai fini dell'applicazione del paragrafo 8.4.1 lettera b) delle NTC 2008.


Gli interventi indicati non sono esaustivi, per ulteriori singoli casi non previsti dal presente Regolamento si farà utile riferimento al parere rilasciato dal Tavolo Tecnico Scientifico di cui all'art. 17.

Per gli interventi non ricadenti nelle fattispecie di "sopraelevazione" e/o "ampliamento" si rimanda alle procedure indicate al § 8.4 delle NTC 2008, sulla base della tipologia di intervento da realizzare.




ESEMPIO 1


STATO DI FATTO



STATO DI PROGETTO



STATO DI PROGETTO




NON SI CONFIGURA COME SOPRAELEVAZIONE

NON SI CONFIGURA COME SOPRAELEVAZIONE




ESEMPIO 2

STATO DI FATTO



STATO DI PROGETTO


con $\beta > \alpha$ e $\beta \leq 35^\circ$



H+
Hc

STATO DI PROGETTO

con $\beta > \alpha$ e $\beta > 35^\circ$



H+
Hc



NON SI CONFIGURA COME SOPRAELEVAZIONE

NON SI CONFIGURA COME AMPLIAMENTO *

* nel caso di cambiamento di destinazione d'uso del sottotetto, NON costituisce ampliamento solo se l'incremento dei carichi verticali in fondazione < 10%




SI CONFIGURA COME SOPRAELEVAZIONE

SI CONFIGURA COME AMPLIAMENTO

INTERVENTO SOGGETTO A:
 ◦ VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA
 ◦ AUTORIZZAZIONE SISMICA
 (ZONA 1 - 2 - 3)

ESEMPIO 3



NON SI CONFIGURA COME SOPRAELEVAZIONE
NON SI CONFIGURA COME AMPLIAMENTO

SI CONFIGURA COME SOPRAELEVAZIONE
SI CONFIGURA COME AMPLIAMENTO


- INTERVENTO SOGGETTO A:
- VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA
 - AUTORIZZAZIONE SISIMICA (ZONA 1 - 2 - 3)



ph


ESEMPIO 4

STATO DI PROGETTO



H'

STATO DI FATTO



*NON costituisce sopraelevazione o ampliamento se l'opera è destinata a soli vani tecnici e di modeste dimensioni (Superficie $\leq 10\%$ Scopertura)

Scopertura è la superficie complessiva dell'intero piano ove è collocato l'intervento

SI CONFIGURA COME SOPRAELEVAZIONE *

SI CONFIGURA COME AMPLIAMENTO *

INTERVENTO SOGGETTO A:

- VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA
- AUTORIZZAZIONE SISMICA (ZONA 1 - 2 - 3)




Handwritten signature


ESEMPIO 5

fed

STATO DI FATTO



STATO DI PROGETTO



H

*NON costituisce ampliamento se l'opera è destinata a soli vari tecnici e/o di modeste dimensioni (SOPERA ≤ 10% SCOPERTURA)

Scopertura è la superficie complessiva dell'intero piano ove è collocato l'intervento

NON SI CONFIGURA COME SOPRAELEVAZIONE

SI CONFIGURA COME AMPLIAMENTO *

INTERVENTO SOGGETTO A:


- VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA
- AUTORIZZAZIONE SISMICA (ZONA 1-2)
- DEPOSITO SISMICO (ZONA 3)



ESEMPIO 6


pk

STATO DI FATTO



H

STATO DI PROGETTO




NON SI CONFIGURA COME SOPRAELEVAZIONE

SI CONFIGURA COME AMPLIAMENTO

INTERVENTO SOGGETTO A:


- VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA
- AUTORIZZAZIONE SISMICA (ZONA 1-2)
- DEPOSITO SISMICO (ZONA 3)




ESEMPIO 7

for

STATO DI FATTO



STATO DI PROGETTO



*purchè il SOPPALCO sia realizzato con struttura leggera ed avente superficie [S]:
S ≤ 15% S del piano
S ≤ 50% S del locale ospitante


INTERVENTO SOGGETTO A:
• AUTORIZZAZIONE SISMICA (ZONA 1-2)
• DEPOSITO SISMICO (ZONA 3)

NON SI CONFIGURA COME
AMPLIAMENTO*




ESEMPIO 8

STATO DI FATTO



STATO DI PROGETTO




*purché l'ABBAINO abbia:

- o $h \leq H$
- o $V_{ABBAINO} \leq 30\% V_{SOTTOLETTO}$

Si intende per $V_{SOTTOLETTO}$ il volume misurato considerando l'area sottesa dalla falda interessata

NON SI CONFIGURA COME SOPRAELEVAZIONE*



col

GLOSSARIO

Di seguito si riportano le definizioni dei termini tecnici indicati nel Regolamento e nelle Appendici. Ulteriori indicazioni saranno emanate dal Tavolo Tecnico Scientifico (art. 17) sulla base delle esperienze maturate nell'applicazione del Regolamento stesso.

ALTEZZA

Si definisce altezza dell'unità strutturale l'altezza massima tra quella dei vari fronti. L'altezza del fronte è la misura ottenuta dalla differenza della quota media della linea di stacco (misurata pre e post intervento) dell'unità strutturale con la più alta delle seguenti quote:

- 1) intradosso del solaio sovrastante l'ultimo piano che determina la superficie utile (*altezza in gronda*);
- 2) linea di intersezione tra il muro perimetrale e l'intradosso del solaio di copertura, per gli edifici con copertura inclinata fino al 35% (*altezza in gronda*);
- 3) linea di colmo, per gli edifici con copertura inclinata maggiore di 35% (*altezza al colmo*);
- 4) sommità del parapetto in muratura piena, avente l'altezza superiore a 1.20 m per gli edifici con copertura piana;
- 5) media delle altezze dei punti più alti sull'intradosso della copertura, per le coperture a padiglione.

Nella determinazione delle altezze sono comunque esclusi:

- a) i parapetti in muratura piena al piano di copertura con altezza minore di 1.20 m o quando i vuoti prevalgono sui pieni;
- b) i manufatti tecnologici, quali extracorsa di ascensori, tralicci, ciminiere e vani tecnici particolari.

BALCONE

Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.

BALLATOIO

Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione (per esempio tra varie unità immobiliari), munito di ringhiera o parapetto.

CORDOLO SOMMITALE

Le dimensioni del cordolo sommitale ai fini del § 8.4.1 delle NTC 2008 devono essere quelle strettamente necessarie ai fini strutturali, considerando sia le azioni di calcolo che gli aspetti esecutivi con limite massimo in altezza pari allo spessore della muratura.

GAZEBO

Si definisce gazebo un manufatto a carattere precario, di pertinenza di edifici a carattere residenziale o a copertura di spazi esterni a pubblici esercizi ove consentito, costituito da struttura leggera, con copertura in tela, vetro, canniccio, legno, ferro, completamente aperta su tutti i lati.



LOGGIA o LOGGIATO

Spazio praticabile coperto, ricompreso entro la sagoma planivolumetrica dell'edificio, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.

LOCALE NON ABITABILE

Volume coperto che non può essere utilizzato per nessuna delle destinazioni d'uso di cui alla tabella 3.1. II delle NTC 2008, lettere da A a G, a causa di limitazioni di accesso, geometriche dei locali (ad esempio altezza netta interna limitata), o costruttive del solaio di calpestio (ad esempio controsoffitti non praticabili).

MODESTE DIMENSIONI

Ai fini del presente documento, si intendono di modeste dimensioni le realizzazioni la cui superficie accessibile complessiva non sia superiore al 10% della superficie del solaio su cui sono collocate (o della porzione di impalcato su cui si proiettano o a cui sono collegate, qualora non siano sostenute dai solai).

OPERE ACCESSORIE

Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà funzionale rispetto alla costruzione principale, congiunta intimamente con quest'ultima e parte costitutiva ed integrante del tutto. Tra le opere accessorie possono essere ricompresi, a titolo esemplificativo:

- la realizzazione di soppalchi, pergolati, tettoie, verande;
- la realizzazione di balconi, ballatoi, pensiline;
- la chiusura di logge (loggiato), balconi coperti, portici.

PENSILINA

Copertura in aggetto dalle pareti esterne di un edificio, realizzata con materiali durevoli al fine di proteggere persone o cose.

PIANO STRUTTURALE

Si definisce piano ai sensi del § 8.4.1 delle NTC 2008 (piano strutturale), un orizzontamento praticabile anche solo ai fini della manutenzione, che non si configuri come soppalco.

PERGOLATO

Struttura autoportante, composta di elementi verticali, e di sovrastanti elementi orizzontali, atta a consentire il sostegno del verde rampicante e utilizzata in spazi aperti a fini di ombreggiamento. Sul pergolato non sono ammesse coperture impermeabili.

PORTICO o PORTICATO

Spazio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto almeno su due lati verso i fronti esterni dell'edificio.

REALIZZAZIONI CON SOLUZIONI STRUTTURALI LEGGERE

Si considerano "realizzazioni con soluzioni strutturali leggere" le realizzazioni il cui peso (valore nominale dei carichi permanenti strutturali e non strutturali) non ecceda, contemporaneamente:



- il 30% del carico permanente totale (valore nominale, strutturale e non strutturale) del solaio su cui sono collocate (o della porzione di impalcato su cui si proiettano o a cui sono collegate, qualora non siano sostenute dai solai);
- il 10% del carico permanente totale dell'intera struttura.
- 0.8 kN/mq

SOPPALCO

Partizione orizzontale interna praticabile, che non determina un ulteriore piano nell'edificio, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso. La superficie del soppalco non può superare il 50% di quella del locale che lo ospita (S_{LOCALE}) e, comunque, non può superare il 10% della superficie dell'intero piano (S_{PIANO}); in caso contrario si determina un nuovo piano nell'edificio.

SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA (S.U.E.)

Sportello Unico per l'Edilizia così come definito dall'art. 5 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380. Ove presente, costituisce per definizione "l'unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l'intervento edilizio oggetto dello stesso", restando comunque ferma la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) definita dal regolamento di cui al D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160.

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (S.U.A.P.)

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) i progetti aventi ad oggetto azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione, sono presentati esclusivamente dal soggetto interessato allo Sportello Unico per le Attività Produttive competente per territorio.

SUPERFICIE ACCESSIBILE

Si definisce superficie accessibile quella sostenuta da una struttura in grado di portare un'azione di esercizio almeno pari a quella prevista per la categoria H1, Tabella 3.1.11 delle NTC 2008. Per superfici inclinate o curvilinee, si considera la loro proiezione sul piano orizzontale.

TETTOIA


Copertura di uno spazio aperto sostenuta da una struttura ad elementi puntiformi, con funzione di deposito, ricovero, stoccaggio e negli usi abitativi, per la fruizione protetta di spazi pertinenziali.

UFFICI COMPETENTI

Per "Uffici competenti" si devono intendere gli uffici che esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sulle costruzioni in zona sismica di cui al DPR 380/2011. A far data dal 1 aprile 2016, tali Uffici sono tornati in capo alla Giunta Regionale e l'attività è attualmente svolta dai Servizi dei Geni Civili regionali territorialmente competenti (L'Aquila, Teramo, Pescara e Chieti).

UNITÀ STRUTTURALE (US)

Si intende per US una costruzione con continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali e, di norma, delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui costruiti, ad esempio, con tipologie costruttive e strutturali diverse, o con materiali diversi, oppure in epoche diverse.



VERANDA


Spazio praticabile coperto, avente le medesime caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, ma chiuso sui lati da superfici vetrate o comunque trasparenti e impermeabili.

VOLUME TECNICO

Spazio ispezionabile, ma non stabilmente fruibile da persone, destinato agli impianti di edifici civili, industriali e agro-produttivi come le centrali termiche elettriche, impianti di condizionamento d'aria, di sollevamento meccanico di cose e persone, di canalizzazione, camini, canne fumarie, ma anche vespai, intercapedini, doppi solai, etc..

PERTINENZA

Opera edilizia di modeste dimensioni all'interno del lotto, legata da un rapporto di strumentalità e complementarità funzionale rispetto alla costruzione principale. La pertinenza consiste in un servizio od ornamento dell'edificio principale già completo ed utile di per sé.



Criteri generali per la definizione del contributo regionale

Il presente documento costituisce applicazione dell'art. 15, comma 2 della legge regionale dell'11 agosto 2011 n. 28, recante "Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 51 del 26 agosto 2011.

Per garantire l'efficacia e l'efficienza delle procedure da porre in essere con l'entrata in vigore di detta legge regionale, la stessa istituisce un "contributo" per la copertura delle spese di istruttoria, vigilanza e controllo, conservazione e consultazione dei progetti e per l'esercizio delle funzioni regionali di cui all'art. 2 della medesima legge.

Sono escluse dalla corresponsione del contributo gli interventi effettuati a qualsiasi titolo da:

- Pubblica Amministrazione e dagli Enti di cui all'art. 16 dell'Allegato B al DPR n. 642/1972;
- Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS, CONI) di cui all'art. 27-bis dell'Allegato B al DPR n. 642/1972.

Il mancato versamento dei suddetti oneri costituisce motivazione dell'improcedibilità della domanda di autorizzazione sismica o di deposito (art. 15, comma 3 della LR 28/2011).

Ai sensi dell'art. 15, comma 2 della citata LR n. 28/2011, si stabiliscono i criteri generali per la definizione dei "contributi" sulla base dei quali la Giunta Regionale approverà le relative tariffe da applicare.

Il contributo è differenziato in base ai seguenti principi generali:

1. zona sismica di riferimento (zone 1 - 2 - 3);
2. procedure da adottare per l'istanza (autorizzazione/deposito);
3. tipologia di intervento (nuova costruzione, miglioramento/adeguamento sismico, ...);
4. destinazione d'uso degli immobili oggetto degli interventi (civile abitazione, commerciale, artigianale, agricolo, altri usi).

Le tariffe da corrispondere per ciascuna istanza, saranno composte da:

- a) un costo fisso minimo distinto per tipologia di intervento;
- b) un costo parametrico (aggiuntivo al costo fisso) proporzionale alla tipologia di intervento e alla volumetria/superficie oggetto dell'intervento ove desumibile.

Per gli interventi relativi al settore artigianale ed agricolo, il costo parametrico sarà proporzionale alla superficie (mq) e ridotto rispetto alla categoria "commerciale, industriale ed altri usi".


Per la quantificazione delle tariffe, la Giunta Regionale dovrà tener conto, oltre ai principi generali sopra elencati, anche delle statistiche delle istanze presentate negli ultimi tre anni presso ciascun ufficio territorialmente competente.

Per la richiesta di autorizzazione/deposito di *Varianti sostanziali* e *Varianti rilevanti* al progetto originario, è dovuto il pagamento di un costo fisso; per *Varianti sostanziali* complesse, come definite e motivate dagli Uffici competenti, la tariffa può essere aumentata fino al 100% del costo fisso.

La quantificazione delle tariffe, le modalità di pagamento e ulteriori specificazioni saranno disciplinate dalla Giunta Regionale con apposito atto.

Per le opere di cui all'art. 2, comma 7 del Regolamento, è dovuto il pagamento di un costo fisso, da fissarsi con apposito atto della Giunta Regionale, con importo minimo pari a 50,00 euro (cinquanta).

Di seguito si riporta un esempio di tabella con l'individuazione delle principali destinazioni d'uso, delle tipologie di intervento, delle categorie dimensionali (volumi), che la Giunta Regionale implementerà sulla base dei criteri riportati nella presente Appendice:



AUTORIZZAZIONE SISMICA / DEPOSITO SISMICO							
TIPOLOGIA	VOLUMETRIE/SUPERFICI	CIVILE ABITAZIONE		COMMERCIALE, INDUSTRIALE, altri usi		ARTIGIANALE, AGRICOLO	
		contributo in euro		contributo in euro		contributo in euro	
	fino a 1.500 mc/mq	Costo fisso € ...	+ €	Costo fisso € ...	+ €	Costo fisso € ...	+ €
	tra 1.500 e 3.000 mc/mq		+ €		+ €		+ €
	tra 3.000 e 5.000 mc/mq		+ €		+ €		+ €
	eccedenti i 5.000 mc/mq		+ €		+ €		+ €

Ma

Per l'individuazione delle diverse tipologie di intervento, si farà riferimento alle seguenti indicazioni minime, ulteriori tipologie non previste dal presente Regolamento, potranno essere integrate dalla Giunta Regionale in sede di approvazione/revisione delle tariffe:

TIPOLOGIA A - Nuove costruzioni. E' previsto, per ogni pratica presentata, un importo minimo fisso ed uno aggiuntivo parametrizzato in base alla volumetria.

TIPOLOGIA B - Adeguamento sismico (come definito al § 8.4.1 delle NTC 2008). E' previsto, per ogni pratica presentata, un costo fisso ed un costo parametrico in base alla volumetria. Per favorire ed incrementare questo tipo di intervento, che contribuisce alla riduzione del rischio sismico sul territorio regionale, la tariffa relativa la costo parametrico è pari al 50% del costo parametrico previsto per gli interventi di nuova costruzione (tipologia A).

TIPOLOGIA C - Miglioramento sismico (come definito al § 8.4.2 delle NTC 2008).

E' previsto, per ogni pratica presentata, un costo fisso ed un costo parametrico in base alla volumetria. La tariffa relativa la costo parametrico è pari al 70% del costo parametrico previsto per gli interventi di nuova costruzione (tipologia A).

TIPOLOGIA D - Riparazione o intervento locale (come definiti al § 8.4.3 delle NTC 2008).

E' previsto un costo fisso per ogni pratica presentata, determinato in relazione alla destinazione d'uso delle opere.

TIPOLOGIA E - Nuove costruzioni a cui non sia applicabile il contributo per metro cubo (es. pali, tralicci, torri faro, serbatoi, piscine, ascensori ed ogni altra opera similare). E' previsto un costo fisso per ogni pratica presentata, indipendentemente dalla destinazione d'uso della costruzione.

TIPOLOGIA F - Ponti, viadotti, gallerie, opere d'arte stradali, muri di sostegno, invasi e sbarramenti, ed altre opere a sviluppo lineare. E' previsto un costo fisso per ogni pratica.

TIPOLOGIA G - Verifica tecnica o valutazione di sicurezza di cui all'art. 12, comma 1 della LR 28/2011, eseguite in base alle nuove norme tecniche per le costruzioni approvate con D.M. 14 gennaio 2008 (NTC 2008) e s.m.i.. E' previsto un costo fisso per ogni pratica presentata per spese di conservazione, custodia e consultazione. Le verifiche tecniche/valutazioni di sicurezza ricomprese in progetti di adeguamento o miglioramento sismico saranno considerate parti integranti del progetto stesso; il contributo per l'autorizzazione o il deposito viene determinato, secondo il tipo di intervento previsto, come indicato nelle corrispondenti tipologie.

TIPOLOGIA H - Varianti sostanziali al progetto originario, individuate secondo le fattispecie indicate all'art. 13, comma 3. E' previsto un costo fisso per ogni pratica presentata.

TIPOLOGIA I - Varianti rilevanti al progetto originario, individuate secondo le fattispecie indicate all'art. 13, comma 4. E' previsto un costo fisso per ogni pratica presentata.

RINNOVO ISTANZA e SANZIONI: Il rinnovo dell'istanza per cui è stata dichiarata la non depositabilità, il rinnovo dell'autorizzazione/deposito sismico decaduti per decorrenza dei termini di cui all'articolo comma 6 e art. 9, comma 4 della l.r. n. 28/2011 e il rinnovo dell'istanza in caso di diniego determinato



anomalie formali (art. 7, comma 17), sono soggetti al pagamento del 30% contributo regionale. L'omessa comunicazione di inizio lavori comporta una sanzione pecuniaria amministrativa pari al 30% del contributo regionale (art. 5, comma 10 e art. 7, comma 15). I pagamenti sono da corrispondere alla Giunta Regionale.

Per gli interventi di ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009 di cui all'articolo 36, comma 1 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)); il rinnovo dell'istanza conseguente al diniego per anomalie formali o per decorrenza dei termini per la presentazione della documentazione integrativa, e il rinnovo dell'istanza per la decorrenza dei termini di cui all'articolo 7 comma 6 e art. 9, comma 4 della l.r. n. 28/2011, sono esclusi dalla corresponsione del contributo.

Ulteriori specificazioni in merito alle diverse tipologie di intervento, calcolo delle volumetrie/superfici, casi di interventi multipli o ripetitivi, etc., saranno disciplinate dalla Giunta Regionale in sede di approvazione delle tariffe in argomento.



CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

La presente copia, formata da N. 40.

Leffaccie, è conforme all'originale.

L'Aquila, li 22/12/2016.

IL RESPONSABILE

UFFICIO SEGRETERIA CONSIGLIO

Dott. Valerio Zucchi

